

**Allegato 4  
Lotto 3  
CIG54364826D  
Condizioni di Polizza**

**Polizza di Assicurazione**

**"ALL RISKS"**

**CONTRO I DANNI MATERIALI**

## INDICE

### OGGETTO DELLA COPERTURA

### ENTI ASSICURATI

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

- A) Attività e caratteristiche del rischio
- B) Settore Civile
- C) Settore Commerciale
- D) Svolgimento dell'attività e limiti territoriali

### DEFINIZIONI

- Assicurazione
- Polizza
- Contraente
- Assicurato
- Broker
- Società
- Premio
- Rischio
- Sinistro
- Indennizzo
- Fabbricati
- Macchinari
- Merci

### SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

### CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE -

#### SEZIONE I Danni Materiali -

- 1) Danni materiali consequenziali
- 2) Spese di demolizione e sgombero
- 3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
- 4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- 5) Spese peritali
- 6) Fenomeno elettrico
- 7) Spese ricerca guasto
- 8) Crollo
- 9) Copertura automatica per nuove località e traslochi
- 10) Innovazioni nel rischio
- 11) Mancato godimento o Perdita pigioni
- 12) Ricorso Vicini e/o Terzi e/o locatari
- 12-Bis) Rischio Locativo
- 13) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o Terzi
- 14) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- 15) Stima Accettata per oggetti d'arte e preziosi
- 16) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti
- 17) Spese di collaudo
- 18) Deroga alla proporzionale
- 19) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 20) Anticipo indennizzi

- 21) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione
- 22) Buona fede
- 23) Rinuncia al diritto di rivalsa
- 24) Impiego mobile
- 25) Maggiori costi
- 26) Furto/Rapina
- 27) Mezzi di chiusura
- 28) Garanzia "Portavalori"
- 29) Forma delle comunicazioni
- 30) Clausola Broker
- 31) Tracciabilità dei flussi finanziari

#### **FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENNIZZO**

Premessa

Franchigie e scoperti

Limiti di indennizzo

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Recesso in caso di sinistro
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 8) Oneri fiscali
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Delimitazione del rischio
- 12) Rischi esclusi dall'assicurazione
- 13) Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione
- 14) Ispezione delle cose assicurate
- 15) Obblighi in caso di sinistro
- 16) Esagerazione dolosa del danno
- 17) Procedura per la valutazione del danno
- 18) Mandato dei periti
- 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")
- 21) Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 22) Limite massimo dell'indennizzo
- 23) Pagamento dell'indennizzo
- 24) Validità delle norme dattiloscritte
- 25) Statistiche sinistri
- 26) Coassicurazione e delega
- 27) Tracciabilità dei flussi finanziari

#### **Riparto di Coassicurazione e Delega (Eventuale)**

## **OGGETTO DELLA COPERTURA**

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e/o perdite, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, incluso se dovuti a colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente, salvo solo quanto escluso dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Rischi esclusi dall'assicurazione).

### **ENTI ASSICURATI**

Si conviene tra le Parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegni gli enti in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed ai macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Enti assicurati si intendono tutti i beni materiali come descritti al capitolo definizioni; sono escluse (salvo eventuale diversa pattuizione) le reti di trasmissione dati per la parte interrata che si trovi oltre 10 metri al di fuori degli stabilimenti/siti ove si svolge l'attività.

Sino considerati "sito" assicurato anche le centraline, cabine di derivazione e simili posti ovunque nei limiti territoriali di polizza.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

#### **A) Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

L'Assicurato presiede e/o esegue tutte le iniziative o attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio, appalto, collaudo e monitoraggio e iniziative in genere, inclusi tutti gli aspetti operativi e non - anche interamente subappaltati a terzi - della Rete geografica Lepida, di Reti MAN, Reti wireless, Rete ERRETRE, Digital Divide e servizi specifici di interesse degli Enti Soci.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccettuato. Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale" che seguono.

Il Contraente e/o Assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate e/o anche partecipando a Enti, Società, Consorzi e simili e/o avvalendosi di terzi e/o di subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti il Contraente e/o l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge per il suo *status* giuridico.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate da o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, ovvero connesse, strumentali o accessorie a tali attività, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne abbia la maggioranza o la quota di controllo o la responsabilità della gestione.

#### **B) Settore Civile**

Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori

#### **C) Settore Commerciale**

Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, incluse centraline, cabine di derivazione e simili, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi.

#### **NOTA**

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

#### **D) Svolgimento dell'attività e limiti territoriali**

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, attraverso ubicazioni e/o luoghi e/o organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	LEPIDA S.p.A. anche per conto di chi spetta
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Broker:</b>	P'incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società e cioè: Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni S.p.a.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Fabbricati:</b>	tutte le costruzioni, proprie e/o di terzi, di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non é compreso nella definizione "Contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, <i>le strade, i piazzali</i> , le fognature, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
<b>Macchinari :</b>	macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, impianti e attrezzature per trasmissione dati, video, voce e simili, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono altresì inclusi, per il loro "Valore a Nuovo", calcolatori, elaboratori elettronici, apparecchiature elettroniche, attrezzature e apparecchiature a impiego mobile e simili nonché accessori, salvo per quanto eventualmente già assicurato con specifiche polizze "elettronica".

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato,.

Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, migliorie apportate ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, quadri, preziosi, oggetti d'arte o di antiquariato, , mezzi e supporti di elaborazione dati, impianti di telecontrollo e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti di proprietà di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o terzi e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito dei limiti territoriali e/o del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

**SONO ESCLUSE DALLE COPERTURE** (salvo eventuale diversa pattuizione) le reti di trasmissione dati per la parte interrata che si trovi oltre 10 metri al di fuori degli stabilimenti/siti ove si svolge l'attività, aeromobili e natanti, boschi, coltivazioni in genere, animali in genere, il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza.

**- Merci:**

tutte le materie prime, le sostanze, i beni e i materiali occorrenti per l'attività dell'Assicurato, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito dei limiti territoriali e/o del rischio, all'aperto o al coperto, anche in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

**N.B.:** Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in nolo, leasing o simili, salvo per quanto eventualmente già coperto da apposita valida assicurazione.

## SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

### OVUNQUE IN ITALIA, REPUBBLICA DI S. MARINO, STATO CITTA' DEL VATICANO

<u>Enti assicurati</u>	<u>Somme assicurate</u> <u>(Euro)</u>
1) Fabbricati, macchinari, merci anche per conto terzi) inclusi lavori in corso:	20.000.000,00 .....
2) Ricorso Terzi e/o locatari:	2.000.000,00 .....
3) Maggiori Costi:	500.000,00 .....
4) Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta al limite previsto in polizza):	300.000,00 .....
<b>Tot Valori e premio LORDO</b>	<b>22.800.000,00</b>

**NOTA:** Per i seguenti “Fabbricati” tenuti in locazione dall’Assicurato la copertura è prestata con garanzia “Rischio Locativo” salvo che contrattualmente, in data anteriore a un eventuale sinistro, l’Assicurato sia tenuto ad assicurare “per conto” del locatore (nel qual caso la garanzia per i fabbricati è prestata ‘per conto di chi spetta’) :

- **Bologna - Via Aldo Moro, 64 (Sede/Direzione)**
- **Bologna – Via Aldo Moro, 50 – Centrale rete Lepida**
- **Bologna – Corticella – Centrale rete ERRETRE**
- **Ferrara - Via Saragat, 1 – Centrale rete Lepida**
- **Faenza ..... centrale rete ERRETRE**

Le eventuali “migliorie” apportate dall’Assicurato ai suddetti fabbricati in locazione si intendono assicurate come beni di proprietà dell’Assicurato.



## **CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE**

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli,  
sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

### **SEZIONE I - DANNI MATERIALI**

#### **01) Danni materiali consequenziali**

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

#### **02) Spese di demolizione e sgombero**

La Società, in caso di evento non escluso dalla presente polizza e senza applicazione della Regola Proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, risarcisce fino alla concorrenza del massimale assicurato a questo titolo e/o dell'ulteriore limite di risarcimento previsto a questo titolo:

- 2.1 le spese per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e smaltire al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati dell'evento stesso, assicurati e/o non, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2.2 le spese per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento e/o altri beni (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese e/o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza dell'evento stesso;
- 2.3 le spese per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza né rientranti nei punti 2.1 e 2.2 che precedono, effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio

#### **03) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Limite massimo dell'indennizzo), salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### **04) Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali" che segue.

#### **05) Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

#### **06) Fenomeno elettrico e/o elettronico**

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni direttamente causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. Nel caso dagli eventi predetti (dai fenomeni elettrici ecc.) derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **07) Spese ricerca guasto**

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, , impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **08) Crollo**

A parziale deroga dell'art. – Esclusioni – delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta assicurato il crollo o collasso strutturale dei fabbricati e impianti assicurati dovuto a franamenti e/o smottamenti del terreno anche se non dovuti a un evento assicurato e/o se non ne derivi altro evento non escluso, fermo l'eventuale diritto di rivalsa della Società nei confronti del costruttore o progettista (se esterno all'Ente) e comunque non oltre il limite di indennizzo previsto per la presente garanzia.

#### **09) Copertura automatica per nuove località e traslochi**

L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall'Assicurato stesso e delle Società assicurate all'inizio di ciascuna annualità assicurativa.

Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato all'aggiornamento dei valori assicurati.

Eventuali ingressi e/o uscite di località e/o Società del gruppo durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente coperti senza obbligo di preventiva comunicazione, fino al massimo previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Eventuali eccedenze dovranno essere pattuite di volta in volta.

Sulla base dei nuovi valori si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle variazioni in aumento o in diminuzione segnalate dall'Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione e il 100% per la nuova annualità.

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località, sempreché non sussista più alcun interesse dell'Assicurato presso quella originaria

#### **10) Innovazioni nel rischio**

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Con l'avvertenza che per le nuove località in costruzione e relativi macchinari, attrezzature e materiali di cantiere vale automaticamente il limite di risarcimento previsto dall'apposita clausola "nuove località" e che l'Assicurato sarà tenuto a pagare il relativo premio al termine di ciascun anno in base al valore dei nuovi enti suddetti.

Per la porzione di valore eventualmente eccedente il limite di risarcimento automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.

#### **11) Mancato godimento o perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto a questo titolo e senza applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, anche il mancato godimento dei fabbricati da lui occupati nonché quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi e sempreché tale "perdita pigioni" non sia risarcibile nell'ambito della Sezione Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti.

#### **12) Ricorso Vicini e/o Terzi e/o Locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, inclusi locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi" e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con Lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

### **12-Bis) Rischio locativo**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento indennizzabile ai termini della presente polizza, ai fabbricati, o porzione di essi, e relativi impianti, tenuti in locazione o uso dall'Assicurato.

### **13) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza.

### **14) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per "**Valore a nuovo**" si intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati" e le "Opere speciali", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di "Macchinari", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": é dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale

- "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
- c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 giorni da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area e/o in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo.
- 5) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

#### **15) Stima accettata per "oggetti d'arte e preziosi"**

Relativamente a quadri, sculture e altri oggetti d'arte in genere, in caso di sinistro, il risarcimento sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato, fermo il limite di indennizzo previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

#### **16) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti**

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

#### **17) Spese di collaudo di beni illesi**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso.

#### **18) Deroga alla proporzionale**

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto "Regola proporzionale" delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la

somma assicurata medesima.

### **19) Certificati rilasciati dall'Autorità**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

### **20) Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso e comunque con un massimo non superiore all'importo indicato nel capitolo "Limiti di indennizzo", a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 200.000 (duecentomila).

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 20% (ventiprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

### **21) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione**

In caso di riduzione del rischio e/o dei valori e/o dei beni assicurati, nonché di alienazione di enti garantiti e/o di cessazione (in tutto e/o in parte) dell'attività - per qualunque causa - l'Assicurato/Contraente potrà chiedere la corrispettiva riduzione del premio e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in "pro-rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

### **22) Buona fede**

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

### **23) Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa o surroga quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società o Enti controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Enti Pubblici in genere di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza e di chiunque altro l'assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti in data precedente a un sinistro, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

### **24) Impiego mobile**

Gli impianti, attrezzature ed apparecchi assicurati possono essere utilizzati (e si intendono quindi coperti) anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale e/o europeo, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

**NOTA:** il furto di beni ad impiego mobile da automezzi lasciati in sosta sarà coperto a condizione che i beni siano riposti nel vano bagagli, non visibili dall'esterno, nelle ore tra le 06.00 e le 22.00 o anche tra le ore 22.00 e le ore 06.00 purché - in tale periodo (22.00-06.00) - si tratti di brevi soste in corso di viaggio.

Per altri tipi di sosta tra le ore 22.00 e le ore 06.00 la garanzia furto sarà operante solo se gli automezzi siano stati ricoverati in rimesse custodite o in locali chiusi a chiave.

### **25) Maggiori costi**

Se le cose assicurate subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente polizza, la Società, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi e costituite (a titolo esemplificativo e non limitativo) da:

- canoni di locazione
- stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non
- trasporti anche celeri e/o aerei
- maggiori costi di acquisti
- l'uso di apparecchi sostitutivi;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione (incluso lavoro straordinario);
- l'uso di servizi e/o di proprietà di Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata se derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità non connessi a sinistro indennizzabile;
- b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo della riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 180 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale. Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il

sinistro non si fosse verificato, avrebbero comunque compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (es.: festività aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell'assicurato la franchigia prevista nell'apposito capitolo.

## 26) Furto/Rapina

La Società indennizza i danni materiali e diretti (comprese quindi le perdite totali e/o parziali) alle cose assicurate derivati da:

- **furto** delle cose stesse, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) violandone le difese esterne mediante:
    - 1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili nonché uso di congegni elettronici e/o ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
    - 2) uso fraudolento di chiavi (anche elettroniche), purché esse, se autentiche: siano state sottratte al detentore fraudolentemente o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza, minaccia (anche su altri) o simili e ne sia stata denunciata la sottrazione alle Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi da quando l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alle lettere (a1) e/o (a2) e/o li abbia asportati.

“Guasti dei ladri”: sono altresì indennizzabili i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché a fissi, infissi, serramenti, anche esterni, avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo, fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo”. Ai fini della presente garanzia “Guasti dei ladri”, i mezzi di prevenzione e/o protezione posti all'esterno dei locali si intendono parificati a “fissi e infissi”.

- **rapina** delle cose stesse, avvenuta all'interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza anche nel caso in cui:
  - a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali e/o aree stessi;
  - b) l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

In ambedue i casi (a) et (b) che precedono, purché la consegna dei beni assicurati avvenga all'interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza.

A parziale deroga dell'art (12-E) delle esclusioni, sono compresi anche il furto e/o la rapina, commessi da e/o con la partecipazione e/o complicità di dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato, con l'avvertenza che in caso di furto la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;



- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La Società indennizza i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. In tal caso, relativamente al furto, gli scoperti e/o franchigie indicati nella scheda di polizza verranno raddoppiati.

Relativamente a Valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina (anche se di altre cose assicurate) o per tentare di commetterli.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

## **28) Mezzi di chiusura**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di furto, ad eccezione dei danni di rapina e di "guasti dei ladri", è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate in metallo o lega metallica, fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante con maggiorazione dello scoperto e/o franchigia (vedasi capitolo "Franchigie e scoperti) nei seguenti casi di "insufficienza" :

- a) se il furto è commesso mediante effrazione di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto e/o rimozione degli stessi senza loro effrazione
- b) senza effrazione, ma attraverso le maglie di inferriate o saracinesche
- c) senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, ma in tal caso purché al momento del furto vi fosse presenza di persone all'interno dell'ubicazione assicurata.
- d) se, in caso di "introduzione clandestina" se l'asportazione della refurtiva avviene poi a locali chiusi senza effrazione dei mezzi di chiusura.

## **29) Garanzia "Portavalori"**

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari, dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, incluso il temporaneo deposito presso l'abitazione del portavalori e/o in alberghi (in tale ultimo caso purché, ai fini del furto, i valori fossero stati consegnati all'albergo o riposti in cassaforte o cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza dell'albergo).

### **29) Forma delle comunicazioni**

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telex e/o telegramma e/o telefax e/o lettera e/o altro mezzo.

### **30) Clausola Broker**

L'Assicurato e il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione della presente polizza all'intermediario innanzi indicato in qualità di Broker, ai sensi di Legge.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

### **32) Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società e, ove presente, l'intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

La Società si impegna a comunicare all'Ente Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

**PREMESSA**  
**alle franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**

Ai fini dell'applicazione delle eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo più avanti indicate/i, le Parti convengono di attribuire il seguente significato ai termini che seguono:

- \* Terremoto:  
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono quindi da considerarsi "singolo sinistro", indipendentemente dall'eventuale cessazione della presente polizza avvenuta nel frattempo.
- \* Inondazioni e/o alluvioni:  
fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili;
- \* Allagamento:  
qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni;
- \* Eventi Sociopolitici:  
scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali;
- \* Terrorismo:  
un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona (o gruppo di persone), che agisca da sola o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per: scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
- \* Autocombustione:  
combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:**

**a) Franchigia "base", per ciascun sinistro: Euro 5.000,00;**

### **MODIFICATA IN :**

- b)** Per danni di "Fenomeno elettrico e/o elettronico" (Cl. 06): scoperto 10% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 1.500
- c)** Per danni di "Crollo" (Cl. 8): Euro 25.000
- d)** Per pc portatili, strumenti e apparecchiature ad impiego mobile (Cl. 24) allorché fuori dalle sedi : scoperto 20% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 1.500
- e)** Per "Maggiori costi" (Cl. 25): Euro 15.000
- f)** Relativamente a furto/rapina di danaro, titoli, valori o altri beni nei locali dell'Assicurato: scoperto 10% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 1.500
- elevato, in caso di chiusure "insufficienti" (Cl. 27) a: scoperto 10% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 3.000
- l)** Relativamente alla garanzia "Portavalori": (Cl. 28) scoperto 10% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 1.500
- g)** Relativamente a danni di "Terremoto": Euro 150.000
- h)** Relativamente a danni di "Inondazione e/o alluvione": Euro 150.000
- i)** Relativamente a danni di "Terrorismo": scoperto 10% del danno indennizzabile, con minimo non risarcibile di Euro 25.000

### **NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i) :**

- A)** Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste per la presente polizza, dall'importo indennizzabile a termini di polizza verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
- B)** Nessuna altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.

## LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle coperture tutte di cui alla presente polizza, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma superiore, **a Euro 7.000.000 (settemilioni) per ogni singolo sinistro e per annualità assicurativa**, con i seguenti sottolimiti per sinistro (salvo ove diversamente indicato):

a) Relativamente a Spese di demolizione e sgombero, (Clausola 02) e in aggiunta alla partite specifica:	10% del danno materiale indennizzabile
b) Relativamente a Spese peritali (Clausola 05):	5% del danno indennizzabile, ma comunque non più di Euro 30.000 per sinistro
c) Relativamente ai danni di Fenomeno elettrico e/o elettronico ( Cl. 06):	Eur 100.000
d) Relativamente a Spese di Ricerca Guasto (Cl. 07):	Euro 15.000
e) Relativamente a “Crollo” (Cl. 08):	Euro 100.000
f) Relativamente a “Nuove Località e traslochi” (Cl. 09):	Euro 500.000 per ciascuna nuova ubicazione
g) Relativamente a “Mancato godimento delle pigioni” (cCl. 11):	5% del valore dell’unità immobiliare colpita Vedasi partita
h) Relativamente a Ricorso Vicini e/o Terzi e/o locatari (Cl. 12):	Euro 5.000
i) Relativamente a ciascun singolo quadro od oggetto d’arte (Cl. 15):	Euro 5.000
j) Relativamente a danni di furto e/o rapina di:	
i) danaro, titoli, preziosi e valori in genere, nei locali dell’Assicurato :	Euro 15.000
ii) garanzia “Portavalori”:	Euro 15.000
iii) altri beni - diversi da danaro, titoli, preziosi, valori - trovantisi nei locali dell’Assicurato :	Euro 30.000
l) Per Ricostruzione Archivi, disegni, registri (clausola 16)	Euro 50.000
m) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, valori (per eventi diversi da furto/rapina di cui sopra):	Euro 50.000
n) Relativamente a Spese di collaudo di beni illesi (clausola 17):	Euro 25.000
o) Relativamente all'anticipo indennizzi (clausola 20)	limite del 50% con un massimo anticipo di Euro 2.000.000 per sinistro.
p) Strumenti e apparecchiature ad impiego mobile (Cl. 24) :	Euro 10.000
q) Maggiori costi (Cl. 25), per 180 giorni:	Vedasi partita
r) Relativamente a danni di “Terremoto”:	Euro 5.000.000 per evento e per anno assicurativo
s) Relativamente a danni di “Inondazioni/Alluvioni e Allagamenti”:	Euro 5.000.000 per evento e per anno assicurativo
t) Relativamente ai danni di “Eventi Sociopolitici”, nonché danni di trombe d’aria, bufere, tempeste, grandine, neve, ghiaccio, gelo:	Euro 5.000.000 per evento e per anno assicurativo
u) Relativamente a danni di “Terrorismo”:	Euro 5.000.000 per evento e per anno assicurativo
z) Relativamente a danni a fabbricato, macchinario e merci :	
i. Nelle quattro “Centrali” di Bologna e di Ferrara:	Euro 3.000.000 per sin. per ciascuna “Centrale”
ii. Nella Sede di Bologna Via Aldo Moro, 66:	Euro 2.500.000 per sin.
iii. Presso ciascuno “Shelter”:	Euro 500.000 per sin
iv. Per ciascuna altra ubicazione:	Euro 500.000 per sin

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 31 giorni dalla decorrenza suddetta.

I premi devono essere pagati all'Agenzia e/o al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa con effetto dalle ore 24 del 31° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Fermo comunque il diritto della Società all'intero premio annuo, in caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.) il suddetto termine di pagamento si applica anche alle rate così frazionate.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente, potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

### **3) Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra Parte con lettera raccomandata, telex, telefax o altro mezzo e anche se fatte tramite il broker.

### **4) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **5) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio imponibile con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 c.c.

**6) Recesso in caso di sinistro**

Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o chiusura definitiva, la Società può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. da inoltrarsi con preavviso di 60 giorni.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla comunicazione con la quale gli Assicuratori abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

**7) Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

La durata del presente contratto è quella indicata nel frontespizio di polizza.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Si conviene che il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di chiedere la proroga del contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Tale proroga dovrà essere chiesta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o altro valido mezzo previsto dalla presente polizza e la Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proroga medesima.

**NOTA:** relativamente alle sole garanzie "Terremoto", "Inondazioni e/o alluvioni" e "Terrorismo" (come da definizioni riportate nella premessa al capitolo "franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"), la Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere da tali garanzie, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta e in tal caso l'Assicurato ha facoltà di recedere dall'intero contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

**9) Foro competente**

Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.

**10) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

**CONDIZIONI GENERALI**  
**CHE REGOLANO IL SETTORE SPECIFICO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA**

**11) Delimitazione del rischio**

Come da "Oggetto della copertura" Danni Materiali e (se previsti) Danni Indiretti.

**12) Rischi esclusi dall'assicurazione**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto (salvo che tali provvedimenti siano in connessione e/o a seguito di eventi coperti dalla presente polizza). Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e contaminazione radioattiva in genere
- C) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata e del legale rappresentante; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine;
- E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari, nonché - salvo quanto previsto al capitolo "Limiti di Indennizzo" – furto e/o rapina;  
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.
- F) perdite di mercato e danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da eventuali garanzie "Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti" o "Maggiori costi" o altre apposite condizioni,
- G) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private e ad eccezione di attrezzature di cantiere e strumenti, apparecchiature o altri beni che possono essere utilizzati per impiego esterno o mobile;
- H) inquinamento di aria, acqua, suolo a proprietà circostanti.

**La presente polizza non copre inoltre i danni di:**

- D) usura e/o graduale deterioramento nel tempo di singoli componenti causato dal loro naturale uso o funzionamento; rotture e guasti meccanici di macchinari e impianti, salvo quanto eventualmente previsto per la garanzia "Fenomeno Elettrico" (se prestata) e con l'avvertenza che non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal massimale per le garanzie suddette) i danni da incendio, esplosione, implosione, scoppio,



colaggio di impianti di estinzione, fuoriuscita di liquidi da impianti o tubature, fuoriuscita di fumo da impianti di cottura;

- L) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
- M) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari.  
Non sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, esplosione, scoppio.
- N) normale assestamento, restringimento o espansione di : fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti dei fabbricati e/o degli impianti all'aperto; crollo o collasso strutturale; errori di progettazione, di calcolo ed esecuzione lavori;
- O) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati;
- P) sovraccarico di neve ai fabbricati non in regola con le leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione;
- Q) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche;

Tutto quanto sopra, salvo che i punti D), G), I), N), P) derivino da evento assicurato e non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza e/o che da essi derivi altro evento non altrimenti escluso (e in tale ultimo caso la garanzia sarà prestata per la sola parte di danno non altrimenti escluso).

### **13) Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Tuttavia resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **14) Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**15) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia e/o al broker entro 10 giorni dal verificarsi del fatto dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) entro 10 giorni dal verificarsi del fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizza del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

**16) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**17) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 18) Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15 (Obblighi in caso di sinistro);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.19 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni tutte di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purchè dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- a) per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- b) per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti 2 e 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell' articolo "Assicurazione Parziale" che segue.

**20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

**21) Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**22) Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**23) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole del danno o del verbale definitivo di perizia di cui all'Art. 18 che precede (Mandato dei periti), sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art. 12 C) delle Esclusioni (Dolo dell'Assicurato e dei Soci ... ecc.).

Dietro richiesta della Spett.le Assicurata, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di questo art.23) per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita e/o Sezione un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti in tal modo effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conferma comunque che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro e non ripetute per ciascuna "liquidazione separata".

**24) Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione

**25) Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'Assicurato o al Broker incaricato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati, con frequenza almeno annuale a partire dalla data di decorrenza della polizza, entro il 31 Gennaio di ciascun anno.

**26) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi unicamente alla/dalla Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria ("Delegataria"), anche per il tramite del Broker.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, che saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per il pagamento dei premi di polizza che verrà effettuato dal broker direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna delle coassicuratrici dal momento della sua accettazione scritta, che esse sono tenute ad inviare tempestivamente al broker, anche se questa è antecedente all'emissione dell'atto relativo; detta accettazione è sostitutiva della sottoscrizione da parte delle Coassicuratrici dell'atto emesso dalla Delegataria.

**27) Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società e, ove presente, l'intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

La Società si impegna a comunicare all'Ente Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione

appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge

**POLIZZA ALL RISKS**  
**PERIODO ULTIMI 3 ANNI (2011 – 2012 - 2013)**

Giugno 2013: Principio di incendio da atto vandalico a una cabina esterna.  
Danno circa Euro 7.000.  
Non assicurato

**SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI**

**OVUNQUE IN ITALIA, REPUBBLICA DI S. MARINO, STATO CITTA' DEL VATICANO**

<u>Enti assicurati</u>	<u>Somme assicurate</u> (Euro)	<u>Tasso lordo</u> permille
1) Fabbricati, macchinari, merci anche per conto terzi) inclusi lavori in corso:	20.000.000,00	.....
2) Ricorso Terzi e/o locatari:	2.000.000,00	.....
3) Maggiori Costi:	500.000,00	.....
4) Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta al limite previsto in polizza):	300.000,00	.....
<b>Tot Valori LORDO</b>	<b>22.800.000,00</b>	

**NOTA:** Per i seguenti “Fabbricati” tenuti in locazione dall’Assicurato la copertura è prestata con garanzia “Rischio Locativo” salvo che contrattualmente, in data anteriore a un eventuale sinistro, l’Assicurato sia tenuto ad assicurare “per conto” del locatore (nel qual caso la garanzia per i fabbricati è prestata “per conto di chi spetta”):

- Bologna - Via Aldo Moro, 64 (Sede/Direzione)
- Bologna – Via Aldo Moro, 50 – Centrale rete Lepida
- Bologna – Corticella – Centrale rete ERRETRE
- Ferrara - Via Saragat, 1 – Centrale rete Lepida
- Faenza Corso Baccarini, 13 - centrale rete ERRETRE
- Parma Via Monte Nero 16 (sede operativa)

Le eventuali “migliorie” apportate dall’Assicurato ai suddetti fabbricati in locazione si intendono assicurate come beni di proprietà dell’Assicurato